

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER
L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI CASSAZIONISTA
(Art.14, lett. b3 del Regolamento per l'erogazione
dell'assistenza)**

N. 11/2020

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 14, lett. b3) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2020, indice per l'anno 2020 un bando per l'assegnazione di borse di studio, fino allo stanziamento di € 400.000,00, per l'acquisizione del titolo di cassazionista.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati dall'Albo, e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art.3 - Importo

L'importo della borsa di studio, erogato in unica soluzione, è di € 1.500,00 lordi e verrà riconosciuta in favore di coloro che risulteranno aver superato la verifica finale di idoneità in base ai risultati che verranno comunicati dal C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense). La borsa di studio è cumulabile con quella erogata dal C.N.F. con integrazione nei limiti degli importi sopraindicati.

Art.4 – Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) aver sostenuto per il corso indetto per l'anno 2019 la verifica finale di idoneità di cui all'art. 22, co. 2, L. 247/2012 a seguito della frequenza del corso previsto dal Regolamento n. 1 del 20.11.2015 del C.N.F. per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- b) non aver superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- c) essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa;

- d) non beneficiare o non aver beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati per la frequenza del corso di cui alla precedente lett. a), ad eccezione della borsa di studio erogata dal C.N.F.;
- e) inviare il modulo di domanda corredata della documentazione richiesta all'art. 5 del bando.

Art.5 – Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione della borsa di studio, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata entro le ore 24,00 del 1 marzo 2021 esclusivamente a mezzo PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it).

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it.

Al modulo, debitamente compilato, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia del documento d'identità;
- b) autocertificazione attestante i requisiti di cui al precedente art. 4.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione.

Art. 6 – Graduatoria

Le borse di studio sono erogate secondo una graduatoria formata in base all'età anagrafica a partire dalla minore.

In caso di uguale età anagrafica prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati.

La graduatoria prevede la priorità in favore dei richiedenti che siano in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dall'anno 2015 all'anno 2019, se dovuti.

In deroga al principio di graduazione sulla base dell'età anagrafica, i richiedenti non in

regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2019, sono collocati nella graduatoria in posizione successiva rispetto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2019. Sono considerati in regola anche i richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano richiesto ed ottenuto la rateazione dei contributi minimi dovuti e siano in regola con il pagamento delle rate già scadute per il medesimo periodo.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice meccanografico/numero di protocollo domanda, data di nascita del richiedente e anzianità di iscrizione all'Albo. Con la presentazione della domanda si autorizza, inoltre, Cassa Forense ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni prodotte dal richiedente.

Il Presidente

Avv. Nunzio Luciano

Pubblicato il 24 settembre 2020